



Regolamento del XXVI CONGRESSO PROVINCIALE

*Approvato dal Consiglio Provinciale del 9 dicembre 2019
e integrato dal Consiglio Provinciale del 7 settembre 2020*

Art. 1

Il **XXVI Congresso** delle Accli provinciali di Brescia APS è convocato per **sabato 26 settembre 2020** presso il Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino a Brescia, sul tema **“Accli 2020. Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il futuro”**, con all’ordine del giorno:

- 1) elezione della Presidenza, approvazione del Regolamento del Congresso ed adempimenti conseguenti;
- 2) relazione del Presidente provinciale sul tema del Congresso;
- 3) dibattito;
- 4) assemblea delle donne delegate;
- 5) approvazione della mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto;
- 6) elezione dei delegati ai Congressi Regionale e Nazionale e del Consiglio Provinciale;
- 7) assemblea dei Presidenti delle Strutture di Base.

Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto che:
 - la media degli iscritti in Strutture di base aggregate alla provincia negli ultimi quattro anni è di 10.941;
 - le Strutture di base con diritto ad essere rappresentate in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di aggregazione, sono 76;
- b) propone di eleggere in Congresso 36 Consiglieri provinciali, dei quali: 12 da parte dell’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di Base e 24 da parte del Congresso;
- c) esamina i documenti preparatori approvati dai Consigli Nazionale e Regionale ed indica, quali priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee delle Strutture di base e negli organi deliberativi delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti, i documenti prodotti dalle Commissioni pregressuali.
- d) nomina la Commissione verifica poteri del Congresso provinciale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti. Il congresso in apertura dei lavori procede alla presa d’atto di tale commissione. Tale Commissione termina la propria funzione una volta verificata la validità dell’assemblea e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso. Da quel momento il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l’opera di verifica dei poteri dei delegati.
- e) nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all’elezione della Presidenza da parte del Congresso una volta raggiunto il quorum di validità. Faranno parte della Presidenza anche i rappresentanti che saranno stati nominati dalla Presidenza regionale e dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- f) ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso che sarà poi integrata da quest’ultimo una volta raggiunto il quorum di validità.

Art. 3

Il Consiglio provinciale, in attuazione delle norme approvate dal Consiglio nazionale:

- a) stabilisce che i delegati al Congresso provinciale vengano eletti sulla base della media degli iscritti nel quadriennio, che si applica anche alle Strutture di base aggregate alle Accli da un più breve periodo di tempo;
- b) stabilisce che i delegati al Congresso provinciale vengano eletti:
 - per il 90% nelle assemblee delle Strutture di base aggregate in provincia e per il 10% in apposite

riunioni degli organi deliberativi delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti organizzate sul territorio provinciale;

- in proporzione di 1 delegato ogni 75 iscritti o frazioni di almeno 30 o 15, salvaguardando in ogni caso il diritto di ogni Struttura di base ad essere rappresentata da almeno un delegato.

Art. 4

Il Consiglio provinciale regola la rappresentanza in Congresso delle Associazioni specifiche e professionali:

- rilevando che le Associazioni specifiche e professionali organizzate in provincia sono: U.S. Acli, C.T.A, Lega Consumatori, A.V.A.L. Odv Brescia, F.A.P. Acli, I.P.S.I.A. Brescia Onlus.
- stabilendo che i delegati da eleggere in riunioni degli Organi deliberativi delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti appositamente convocate, sono: 5 per U.S. Acli, 3 per C.T.A, 3 per Lega Consumatori, 4 per A.V.A.L. Brescia, 7 per F.A.P. Acli e 1 per I.P.S.I.A. Brescia Onlus.

I delegati sono eletti dagli organi deliberativi delle associazioni, convocati con apposito ordine del giorno inviato con 5 giorni di anticipo alla Presidenza provinciale.

Il verbale dell'elezione deve essere inviato alla Presidenza provinciale almeno quindici giorni prima lo svolgimento del Congresso provinciale.

Tali delegati devono essere in possesso della tessera ACLI 2019, con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Art. 5

Partecipano al Congresso provinciale:

- a) con diritto di voto: i delegati eletti dalle Strutture di base aggregate nella provincia e dagli organi delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
- b) senza diritto di voto: i rappresentanti designati dalla Presidenza regionale e dalla Direzione nazionale e, se non delegati:
 - i Presidenti delle Strutture di base e di Zona;
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio provinciale uscente;
 - le componenti il Coordinamento provinciale Donne;
 - gli iscritti alle Acli componenti gli organi direttivi provinciali dei Servizi, delle Imprese sociali, delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti, delle strutture della Cooperazione promosse dalle Acli.

Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale ed un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
 - l'elenco delle Strutture di base affiliate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
 - gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
 - i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
 - le deleghe per le votazioni in Assemblea;
 - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti alle ACLI nell'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019) ed almeno i tre quinti delle Strutture di base affiliate nell'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019).

I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dalla Presidenza del Congresso, presso la Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio provinciale e successivamente dal Congresso.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato. Ciascun delegato può rappresentare nell'assemblea congressuale, mediante delega scritta, fino a un massimo di due delegati.

Art. 8

La Presidenza del Congresso nominata dal Consiglio provinciale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.

Il Congresso elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso – che subentra a quella nominata dal Consiglio provinciale uscente – formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari, dal rappresentante designato dalla Presidenza regionale e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- i componenti delle Commissioni:
 - verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dal Consiglio provinciale uscente;
 - elettorale;
 - mozioni,

Il Congresso provinciale elegge per alzata di mano, altresì, la Commissione modifiche statutarie o può integrarla se già nominata ai sensi del precedente art. 2 lett. h.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

Art. 9

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati:
 - i numeri dei Consiglieri da eleggere da parte del Congresso e dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona;
 - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;
- c) fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona per eleggere i Consiglieri provinciali di propria competenza;
- d) fissa in accordo con la Responsabile del Coordinamento Donne la data e l'ora dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza dall'interno del Coordinamento provinciale Donne.

La data e l'ora di convocazione delle assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art.10

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona sono descritte dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.

L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona riconosciute; in caso contrario essa viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base e di Zona in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere dal Congresso.

Art. 11

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 12

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 13

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Nella fattispecie dell'art. 3 comma 3 le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei delegati per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 2/3 dei delegati a scrutinio segreto.

Art. 14

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei Consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

Se il numero dei Consiglieri provinciali o dei delegati da eleggere ai Congressi regionale e nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.

Per i delegati, si deciderà con voto palese anche a chi assegnare l'eventuale delega non piena.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 15

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 16

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 21, secondo comma lettera a), dello Statuto nazionale.

Art. 17

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera ACLI 2019 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
- d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
- d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nella lista nessuno dei due generi può essere in numero inferiore ad 1/3 del totale dei candidati da eleggere.

Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso con atto scritto da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede provinciale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano.

In caso di mancata comunicazione nei tempi stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 18

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

Art. 19

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio provinciale, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei Consiglieri eletti.

Art. 20

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 8 del presente regolamento.

Il primo degli eletti, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, invia la lettera di convocazione del Consiglio provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del rappresentante in Consiglio regionale e dell'Organo di controllo se previsto. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio provinciale è convocato dal più giovane degli eletti.

Art. 21

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri provinciali descritte agli artt. 17,18,19,20 fatta eccezione e per la rappresentanza di genere la cui soglia minima è di 1/4 e comunque di almeno un delegato per genere nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

Art. 22

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana, anche via e-mail all'indirizzo: sviluppo.associativo@acli.it;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 23

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

Art. 24

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato: della stessa Regione per il Congresso regionale; anche di altra Provincia e Regione per il Congresso nazionale.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 12/13 aprile 2019.